



**Città di Orbassano**

**UFFICIO: SEGRETERIA SINDACO E  
GIUNTA - PROMOZIONE E GEMELLAGGI**

**Prot. n. 25286  
Ordinanza n. 68**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 67 DEL 30/07/2020 PROT  
24361**

### **IL SINDACO**

**Atteso che con propria ordinanza prot 24361 n. 67 del 30/07/2020 adottata per reprimere i rumori molesti notturni e il degrado urbano dovuto al consumo e l'abbandono di materiali e contenitori di qualsiasi genere sulle aree pubbliche private aperte al pubblico;**

**Ritenuto di procedere alla modifica ed integrazione della propria precedente ordinanza n 67 del 30/07/2020 al fine di conciliare il normale svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte degli operatori economici insediati su territorio comunale con quanto disposto con propria ordinanza prima citata.**

**Visto l'art 107 del D.lgs 18/8/2000 n. 267/2000 n. 267;**

**Visto l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.**

### **ORDINA**

**Per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili notturni**

**Sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.**

**È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, quali urla e schiamazzi dalle ore 23.00 alle ore 06.00, salvo casi particolari in cui il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.**

**Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi e dalle ore 24,00 devono cessare completamente.**

**L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, in prossimità di luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 06.00.**

**È segnatamente vietato:**

- a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;**
- b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;**

- c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo e il richiamo tramite segnalatori acustici.
- e. gli apparecchi di riproduzione sonora a bordo dei veicoli devono essere utilizzati in modo da non essere uditi solo nelle immediate vicinanze dell'utilizzatore e comunque non devono mai arrecare disturbo agli abitanti delle abitazioni private.

**La pratica di giochi di gruppo e attività sportive all'aperto su area pubblica è vietata senza preventiva autorizzazione;**

**La pratica di giochi di gruppo e attività sportive all'aperto nei parchi e nei giardini è vietata dalle ore 00,00 alle ore 07,00;**

**I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.**

**L'applicazione della presente ordinanza è esclusa nei casi di attività programmate e debitamente autorizzate in forma temporanea, quali gli eventi sportivi, le forme di aggregazione sociale e le attività assimilate.**

**Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:**

- a. applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 250,00 dalla 2° violazione;

**Per le finalità del contenimento del degrado urbano e tutela della salute pubblica.**

**1. È vietato dalle ore 21,00 alle 06,00 su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresi parchi e giardini, con esclusione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e loro dehors, il consumo di bevande alcoliche.**

**2. Ai titolari delle attività di cui al punto 1 e ai circoli privati, è vietato la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 00,00 alle 03,00.**

**È vietata anche la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 14° a partire dalle 00,00 alle 03,00**

**Dopo le ore 03,00 entrano in vigore gli ulteriori divieti delle norme nazionali in materia.**

**3. Ai titolari delle attività di cui al punto 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;**

**4. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad**

asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di dieci metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio.

5. I pubblici esercizi dovranno osservare l'orario di chiusura alle ore 02,00 salvo deroghe concesse con ordinanza sindacale in occasione di eventi che coinvolgono l'intero territorio.

6. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

a. applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 250,00 dalla 2° violazione;

b. la sanzione accessoria verrà applicata in relazione alla gravità della lesione del bene protetto, laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione, con la cessazione dell'attività fonte diretta dei fatti degenerativi in argomento o della sospensione dell'attività fonte e causa mediata dei medesimi fatti (attività ludiche, commerciali, economiche ed artigianali, circoli privati ed attività assimilabili),

### DEMANDA

Alla Polizia Locale e all'Arma dei Carabinieri a cui la presente ordinanza viene trasmessa, l'applicazione di quanto previsto;

All'Ufficio Tecnico Comunale l'apposizione dei cartelli informativi con i divieti all'ingresso di ogni parco della Città.

### AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, della Legge 7/8/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6/2/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a proporre entro 120 giorni (D.P.R.24/11/1971, n. 1199).

Orbassano, li 07 agosto 2020



IL Sindaco  
Bosso Cinzia Maria

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT  
NO. 1000  
BY  
J. H. GOLDSTEIN  
AND  
R. M. MAYER

RECEIVED  
MAY 15 1955

1955  
1000